NORME IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 13

Agevolazioni per le imprese a prevalente partecipazione femminile

Nell'ambito del riordino della disciplina dei singoli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attivita' produttive, previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le amministrazioni pubbliche competenti devono individuare meccanismi idonei a favorire l'accesso alle agevolazioni delle imprese a prevalente partecipazione femminile aventi i requisiti soggettivi indicati all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1992, n. 215, anche attraverso l'indicazione di eventuali priorita' di accesso, ovvero riserve di fondi o maggiorazioni della misura delle agevolazioni, tenendo conto delle peculiarita' degli interventi di volta in volta riordinati. Le amministrazioni pubbliche competenti comunicano le misure adottate in applicazione di quanto previsto al comma 1 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, sentito il Comitato per l'imprenditoria femminile, ne tiene conto nell'ambito della relazione programmatica prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Versione in vigore dal 21 maggio 1999, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di attivita' produttive
Estremi	Legge 11 maggio 1999, n. 140
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-attivita-produttive/art-13-agevolazioni-per-le-imprese-a-prevalente-partecipazione-femminile

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it